

MEMORANDUM DI INTESA
TRA
L'AGENZIA GENERALE PER LE ISPEZIONI DELLA MONGOLIA
E
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

L'Agazia Generale per le Ispezioni della Mongolia (GASI) e il Ministero della Salute della Repubblica Italiana attraverso la Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione quale organismo operante, da qui in poi denominati "le Parti"

Considerata l'Intesa Tecnica sulla cooperazione in campo veterinario tra il Ministero della Salute della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Alimentazione, dell'Agricoltura e dell'Industria Leggera della Mongolia, firmata a Pechino (Repubblica Popolare Cinese) il 29 maggio 2012;

Con la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi nel campo degli alimenti e della nutrizione:

Consapevoli che questa collaborazione potrà contribuire a migliorare le condizioni di salute delle rispettive popolazioni;

Concordano quanto segue:

ARTICOLO 1 – SCOPO

1.1. Le Parti favoriranno la collaborazione nei campi del controllo alimentare e della nutrizione per aumentare la disponibilità di cibo e sviluppare il commercio internazionale sicuro sul piano sanitario.

1.2. Le Parti agiranno secondo i principi di eguaglianza e reciprocità, in considerazione dei rispettivi benefici ed in conformità alle leggi nazionali.

ARTICOLO 2 – AMBITO

Le Parti si adopereranno per promuovere:

- lo scambio di leggi, regolamenti e di ogni altra documentazione rilevante nei rispettivi Paesi nel campo del controllo alimentare e della nutrizione;
- contatti diretti tra le competenti istituzioni e organizzazioni dei loro Paesi;
- lo scambio reciproco di esperti, visite di delegazioni e la partecipazione di specialisti nel settore dei controlli ad incontri scientifici e conferenze organizzati da entrambe le Parti;
- lo scambio di informazioni sulle questioni relative ai controlli sull'esportazione e l'importazione ed al sistema di allerta rapido nel settore degli alimenti, che si svolgerà su base scientifica con amichevole consultazione reciproca;

- lo scambio di esperti, metodologie e buone pratiche di laboratorio relativi ai controlli di laboratorio degli alimenti;
- il processo di armonizzazione degli standard di controllo della Mongolia con quelli dell'Unione Europea;
- altre forme di collaborazione, stabilite di comune accordo.

ARTICOLO 3 – ATTUAZIONE

3.1. Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della collaborazione, anche tramite l'elaborazione di Piani di Azione, sia a tenere periodicamente informate le rispettive Amministrazioni sul progresso della collaborazione. La Commissione comprenderà almeno tre membri per Parte e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello. Il gruppo si riunirà d'intesa tra le Parti, ed in ogni caso non più di una volta l'anno, alternativamente in Mongolia ed in Italia, e potrà essere affiancato da esperti nelle diverse discipline designati da ambo le Parti.

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

- 4.1. Le attività previste dal presente Memorandum di Intesa saranno svolte compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle due Parti.
- 4.2. Le parti decideranno sulla localizzazione delle attività di cui all'articolo 2, con reciproco consenso
- 4.3. In caso di missioni di breve durata, il Paese ospitante coprirà le spese relative all'organizzazione dell'evento, e la Parte ospitata coprirà tutti i costi, compresi viaggio, alloggio e spese di trasporto internazionale, degli esperti e del personale in viaggio.
- 4.4. In caso di missioni di lunga durata, le Parti terranno consultazioni per accordarsi sui finanziamenti, caso per caso.

ARTICOLO 5 - ALTRI DIRITTI E OBBLIGHI

- 5.1. L'attuazione di questo Memorandum di Intesa e di tutte le attività intraprese ad esso correlate, è subordinata alla rispettiva legislazione di ciascuna Parte, fatti salvi gli obblighi dell'Italia come membro dell'Unione Europea.
- 5.2. Questo Memorandum di Intesa non pregiudica i diritti e gli obblighi internazionali di entrambe le Parti.


ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E AGGIUNTE

Il presente Memorandum di Intesa produrrà i suoi effetti dalla data della firma per un periodo di cinque anni, e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di pari durata, salvo rinuncia scritta di una delle Parti da notificare almeno sei mesi prima della scadenza.

Il Memorandum di Intesa può essere modificato e integrato con mutuo consenso scritto delle Parti. Ogni modifica del Memorandum di Intesa produrrà i suoi effetti con le procedure ritenute necessarie allo scopo.

Firmato a Roma il 16 Settembre 2015, in due copie originali, in lingua mongola, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Ministero della Salute
della Repubblica Italiana



Per l' Agenzia Generale per
le Ispezioni della Mongolia

